



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Via Vittorio Emanuele II n. 27 Tel. 086385139 Fax 086385259 E-mail: comunedibisegna@libero.it C.F. 00213000664

Prot n°1636 del 05/07/2022

ORDINANZA SINDACALE N°5

Oggetto: PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio Comunale, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di decoro d'igiene, salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché può incidere sulla sicurezza della viabilità;

Considerata che sul territorio comunale è emerso che tale stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali di varia natura;

Visto l' art.17, comma 2, del vigente regolamento di Polizia Urbana, dal quale si evince che la pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 15 giugno e per il periodo autunnale entro il 30 settembre

VISTO l'art. 7 bis del Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il Dlgs 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il regolamento comunale di polizia urbana;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

La pulizia dei terreni privati in zone urbane ed extraurbane appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non entro il termine ultimo del 20/07/2022

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa previste dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 e ss.mm.ii. (da E. 25,00 a E. 500,00), dal Codice della strada (da E. 148,00 ad E. 594,00) o da altre disposizioni di legge;
- che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Bisegna per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
- che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Bisegna tutte le spese che saranno sostenute da esso.oltre al ricorso all'Autorità Giudiziaria previsto dall'art. 624 C.P.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Bisegna, affissa nei punti principali del territorio comunale.
2. che la Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e del controllo dell'esecuzione della predetta Ordinanza

L'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di l'Aquila
- Comando stazione carabinieri di Ortona dei Marsi
- Stazione dei Carabinieri Corpo Forestale Gioia dei Marsi

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
MERCURI ANTONIO

ATTESTATO D IPUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi dal 05/07/2022 al 20/07/2022

Il Sindaco
MERCURI ANTONIO